



COMUNE DI VENAUS

Città Metropolitana di Torino

DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 12/09/2025

OGGETTO: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DAL 21 SETTEMBRE 2025 SINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO AMMINISTRATIVO (MAGGIO-GIUGNO 2026)

IL SINDACO

Premesso:

- che il Comune di VENAUS non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 16 a 21 del Ccnl Funzioni locali 16/11/2022.
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed E.Q.;

Visti:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Atteso che il CCNL funzioni locali del 16/11/2022 ha ridisciplinato l'area degli incarichi di elevata qualificazione (E.Q.) prevedendo:

all'art. 16, comma 1) che *" Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di E.Q., conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL."*

all'art 19, che *“Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.*

.... Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali dell'art. 18.”.

Preso atto dell'attuale struttura organizzativa dell'Ente, come delineata dal Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027, articolata in:

AREE AMMINISTRATIVA (comprende anche le competenze di TURISMO/CULTURA)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

AREA TECNICA

Dato atto che gli attuali titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e Responsabilità di Area, come conferiti con i Decreti sindacali n. 1 del 01.01.2021 e n. 3 del 7.5.2024, sono in scadenza al 21.9.2025 (scadenza allora ipotizzata dal mandato amministrativo, mentre nel frattempo è stato chiarito che – essendo stata eletta l'amministrazione nel settembre 2020 causa rinvio delle elezioni per la pandemia – il rinnovo elettorale viene disposto a regime nella primavera del 2026, insieme all'ordinaria tornata elettorale);

Considerata la necessità di individuare e nominare i titolari di incarichi di elevata qualificazione del Comune di Venaus, da parte del sottoscritto Sindaco, dalla data del 21 Settembre 2025 sino al termine presunto del mandato amministrativo, che viene indicato alla data della proclamazione del risultato delle nuove elezioni comunali della primavera 2026 che, in base alla normativa vigente, si terranno non oltre il 30.6.2026 (in ogni caso gli incarichi produrranno effetto per garantire la continuità amministrativa sino alla nomina dei nuovi Responsabili di Area da parte del nuovo Sindaco);

Dato atto che ai titolari di incarichi di E.Q, nominati, all'interno dell' Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono assegnati i compiti previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U. compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo ;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi” ;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 25 del 30/04/2024 con la quale si è proceduto, in riferimento al Titolo III, Capo II del CCNL 16.11.2024 “Disciplina degli incarichi di elevata Qualificazione”, alla definizione del nuovo assetto funzionale, all'approvazione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi ed alla graduazione degli incarichi di E.Q., anche in sostituzione delle eventuali parti incompatibili del Regolamento Uffici e Servizi;

Tenuto conto che i criteri per il conferimento con provvedimento motivato colà approvati prevedono:

punto 4. Ai fini del conferimento, il Sindaco individuerà i soggetti che riterrà idonei prendendo in esame tutti i dipendenti appartenenti all' Area dei funzionari e dell' Elevata Qualificazione (“ex categoria D”) che, a qualunque titolo, prestino servizio presso l'Ente, motivando la scelta operata, con riferimento ai seguenti criteri:

a) **Anzianità di servizio nell'area** che si intende attribuire o nelle funzioni che si intendono assegnare, anche con riferimento alle modalità manifestate nell'espletamento del servizio riguardo l'assenza di problematicità o eventuale cause di demerito.

b) **Valutazione** conseguita nell'ultimo triennio

c) Eventuali **procedimenti disciplinari**

d) **Professionalità e competenza**, espressa mediante il possesso di specifici titoli di studio richiesti dalla posizione che si intende attribuire o da esperienza settoriale

e) **Capacità di direzione e integrazione organizzativa**, espressa anche mediante l'assenza di situazioni di contenzioso o di conflitto interpersonale.

Per quanto riguarda le Aree Economico Finanziaria e Tecnica, il sottoscritto Sindaco ritiene di confermare come Responsabili i 2 soggetti già attualmente titolari, unici dipendenti di ruolo dell'Ente in servizio nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D), che dispongono di anzianità di servizio pluridecennale, periodi in cui hanno svolto in passato le relative funzioni, con ampia soddisfazione dell'Amministrazione. La loro valutazione nell'ultimo triennio è stata sempre positiva, nessun procedimento disciplinare e gli stessi posseggono – come da curricula in atti – i titoli e l'esperienza richiesti, oltre alle capacità di direzione e integrazione organizzativa, espressa anche mediante l'assenza di situazioni di contenzioso o di conflitto interpersonale;

Si ritiene quindi di affidare l'incarico di Elevata Qualificazione, come responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi, al sig. Marco Lombardi;

Si ritiene di affidare l'incarico di Elevata Qualificazione, come Responsabile dell'Area Tecnica, al geom. Corrado Farci.

Per entrambe le aree, in caso di assenza o impedimento del responsabile, il vicario viene individuato nel Segretario comunale;

Per quanto riguarda l'area Amministrativa, non essendovi altre figure nell'organico, si ritiene di poter confermare il conferimento dell'incarico di Responsabilità al Segretario comunale ex art. 97 c. 4 lett. d) del TUEL, nel Segretario comunale, quale funzione conferitagli dal Sindaco. Per la sostituzione vicaria, come indicato nel PIAO, viene individuata la figura del sig. Marco Lombardi, responsabile dell'Area finanziaria e tributi;

Ritenuto di dover confermare, secondo le pesature effettuate e come indicato dalla Giunta con atto n.21 del 03.5.2024 le retribuzioni di posizione per ciascun incarico di E.Q., a decorrere dal 21.09.2025 e sino a scadenza, in € 18.000,00= annui lordi su 13 mensilità, mentre per il fondo delle retribuzioni di risultato, quantificato in € 8.000,00 complessivi, viene di volta in volta attribuita in conformità al PIAO sino alla somma teorica di € 4.000,00 annui per ciascuno dei due incarichi di E.Q.;

Per quanto riguarda il Segretario comunale non sono previsti maggiori oneri, considerato che la Responsabilità di Aree presso i comuni in cui presta servizio è considerata – presso il Comune capofila – come condizione per il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione. Dell'attribuzione delle responsabilità si tiene conto ai fini della quota di retribuzione di risultato dello stesso, presso questo Comune, sino al 10% del monte salari;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

DECRETA

1. di affidare l'incarico di Elevata Qualificazione, come Responsabile di Area del Comune di Venaus, ai dipendenti comunali appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D), signori:
 - a. Marco Lombardi – Area economico finanziaria e Tributi (vicario il Segretario comunale)
 - b. Corrado Farci – Area Tecnica (vicario il Segretario comunale)

Mentre per l'incarico di Responsabilità dell'Area Amministrativa viene individuato il Segretario comunale (vicario Marco Lombardi);

2. La nomina, senza soluzione di continuità i precedenti decreti, decorre dalla data del 21 Settembre 2025 sino termine presunto del mandato amministrativo con le elezioni comunali del 2026 (che si terranno entro il 30.6.2026);
3. Ai suddetti funzionari sono affidati i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. I 2 dipendenti dell'Ente hanno diritto alla retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione di E.Q. nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dai Ccnl Funzioni Locali;
5. La relativa retribuzione di posizione è determinata come segue:
 - FARCI Corrado: retribuzione di posizione annua: euro 18.000,00 annui lordi su 13 mensilità;
 - LOMBARDI Marco: retribuzione di posizione annua: euro 18.000,00 annui lordi su 13 mensilità;
 - confermandosi la retribuzione di risultato teorica annua per ciascuna posizione di € 4.000,00, come previsto dal Piao per l'anno in corso e dalla deliberazione G.C. 21/2024;
6. Il presente decreto continuerà ad avere efficacia, anche successivamente alla data delle elezioni 2026 e fino all'adozione di nuovo decreto di nomina da parte del Sindaco, per garantire la continuità gestionale operativa.

Il Sindaco
DI CROCE Avernino